

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO GIOVANARDI

La seduta comincia alle 15,35.

ALBERTA DE SIMONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 26 giugno 2000.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Angelini, Biondi, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Carli, Collavini, Copercini, D'Amico, Danese, Danieli, Dedoni, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fassino, Gambale, Labate, Ladu, Maccanico, Maggi, Marengo, Morgando, Nocera, Pagano, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Ranieri, Scalia, Scantamburlo, Sica, Turco, Valpiana e Armando Veneto sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 e sua assegnazione alla V Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 giugno 2000, ha trasmesso,

ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (doc. LVII, n. 5/I). Al documento è allegata, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la relazione sulle leggi e i provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, predisposta dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (doc. LVII, n. 5/II).

Il documento, stampato e distribuito, è deferito, ai sensi del comma 1 dell'articolo 118-*bis* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio) in sede referente nonché, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti ed alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 12 luglio 2000.

La V Commissione (Bilancio), ai sensi del comma 1 dell'articolo 118-*bis* del regolamento, dovrà presentare la relazione entro venerdì 21 luglio 2000.

Assegnazione alla V Commissione in sede referente del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1999 e del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000.

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico

che i seguenti disegni di legge sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali:

« Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1999 » (7155);

« Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 » (7156).

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 119 del regolamento, i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente sono fissati, rispettivamente, al 12 luglio ed al 21 luglio 2000.

Modifica nella costituzione del Comitato per la legislazione.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16-bis del regolamento, il Comitato per la legislazione è presieduto a turno da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno. Sulla base dell'orientamento espresso dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 10 dicembre 1997, la successione dei turni di presidenza ha luogo secondo il criterio dell'anzianità parlamentare e, in via sussidiaria, dell'anzianità anagrafica, mentre le funzioni di vicepresidente sono esercitate, volta per volta, dal deputato cui spetta il successivo turno di presidenza e quelle di segretario dal deputato con la minore anzianità parlamentare, tranne nei periodi in cui debba assumere le funzioni di presidente o di vicepresidente.

Comunico pertanto che, in data 30 giugno 2000, è cessato dalle funzioni di presidente il deputato Maria Celeste Nardini.

Per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2000, le funzioni di presidente del Comitato per la legislazione saranno svolte dal deputato Giovanni Meloni e quelle di vicepresidente dal deputato Car-

melo Carrara, mentre quelle di segretario saranno esercitate dal deputato Franco Frattini.

In morte dell'onorevole Mario Giannini.

PRESIDENTE. Comunico che oggi, 3 luglio 2000, è deceduto l'onorevole Mario Giannini, già membro della Camera dei deputati nella V, VI e VII legislatura.

La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'intera Assemblea.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (7119) (ore 15,44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 7119)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto che l'VIII Commissione (Ambiente) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Vigni, ha facoltà di svolgere la relazione.

FABRIZIO VIGNI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, osservo innanzitutto che la questione che abbiamo di fronte, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, è rilevante: lo è, ovviamente, sotto il profilo del risanamento ambientale di numerose aree in tutto il territorio nazionale (sono migliaia i siti interessati), ma anche per l'impegno di notevoli dimensioni, anche finanziarie, che l'attuazione delle bonifiche richiede, in particolare, al mondo delle imprese.

Qual è lo scopo del decreto-legge in esame? Per illustrarlo, conviene probabilmente compiere rapidamente un passo indietro, per tornare al 1997, quando il decreto legislativo n. 22 ha disciplinato le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, rimandando ad un successivo regolamento la definizione dei relativi criteri e modalità. Il decreto legislativo n. 22 del 1997 definisce anche il sistema delle responsabilità, incentrando l'onere degli interventi su chiunque causi, anche in modo accidentale, il superamento dei limiti di accettabilità, o determini un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti. Di fronte ad una situazione di inquinamento, deve essere predisposto dallo stesso soggetto responsabile dell'inquinamento il progetto di bonifica, che dovrà essere approvato dal comune.

È evidente che la necessità di effettuare gli interventi di bonifica ha riflessi anche sul commercio dei beni, con conseguenze, per esempio, sul trasferimento di diritti reali relativi ai terreni da bonificare: gli interventi necessari — sempre secondo il decreto legislativo n. 22 — costituiscono un onere reale che deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica, pena la nullità dell'atto. Le spese sostenute per la realizzazione delle bonifiche sono assistite da privilegio speciale sugli immobili interessati.

Segnalo anche che, sempre secondo il decreto legislativo n. 22, nel caso in cui gli interventi di bonifica assumano rilevanza nazionale, i progetti devono essere approvati dal Ministero dell'ambiente e che, per

facilitare la realizzazione di interventi di bonifica di particolare urgenza e rilevanza, si prevede il possibile contributo pubblico, di importo non superiore al 50 per cento della spesa, nel caso di preminenti interessi pubblici per esigenze di tutela sanitaria e ambientale, o occupazionale. Ricordo, inoltre, che successivamente la legge n. 426 del 1998, recante «Nuovi interventi in campo ambientale», ha previsto l'utilizzazione di limiti di impegno ventennali in grado di sviluppare finanziamenti per circa 560 miliardi per il concorso pubblico agli interventi di bonifica, oltre che ulteriori risorse derivanti dal quadro comunitario di sostegno.

Si arriva così al 1999 quando, con il decreto n. 471 del Ministero dell'ambiente, viene adottato appunto il regolamento sui criteri, le procedure, le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati: è il regolamento, come accennavo, previsto dal decreto legislativo n. 22 del 1997. Ebbene, all'articolo 9, comma 3, del decreto n. 471 si prevede che, qualora il proprietario di un sito, o altro soggetto interessato, che non abbia causato l'inquinamento successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, proceda ad attivare di propria iniziativa le procedure di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale entro sei mesi (cioè entro il 16 giugno 2000), la decorrenza dell'obbligo di bonifica verrà definita dalla regione in base alla pericolosità del sito, nell'ambito del piano regionale o di suoi eventuali stralci, fatta salva la facoltà di procedere agli interventi di bonifica prima del suddetto termine.

Si giunge così alla questione che ha spinto il Governo ad approvare il decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, e a presentare il disegno di legge di conversione oggi al nostro esame: la sua ragione risiede nella necessità di differire la scadenza, inizialmente prevista al 16 giugno 2000, al 1° gennaio 2001, essendosi rilevati insufficienti sei mesi di tempo per tutti i necessari adempimenti tecnici, quali perizie, monitoraggi e così via. Devo segnalare,

a tale proposito, che sia da parte del Comitato per la legislazione sia da parte mia, in qualità di relatore, è stata rilevata la singolarità della situazione per la quale si ricorre ad un decreto-legge per il differimento di un termine previsto da un regolamento. Il Governo ne ha spiegato la ragione in Commissione: pur essendo già stato predisposto un nuovo regolamento interministeriale, finalizzato a differire tale termine al 1° gennaio 2001, dal momento che esso non è ancora giunto a definizione — e non lo era in prossimità della data del 16 giugno — si è ritenuto necessario e inevitabile ricorrere ad un decreto-legge.

Ciò detto per illustrare il contenuto del decreto-legge di cui al provvedimento al nostro esame, devo segnalare che il dibattito che si è svolto nella VIII Commissione ha visto un giudizio pressoché unanime, o comunque largamente condiviso, sulla necessità di un differimento di tale scadenza, punto sul quale anche le Commissioni competenti hanno espresso parere favorevole. Al tempo stesso, in maniera altrettanto ampia, sia da parte dei gruppi di maggioranza sia da parte dei gruppi dell'opposizione, nonché dello stesso Governo, è stato sottolineato che il semplice differimento dei termini, di per sé, non è sufficiente e non è risolutivo per garantire l'effettivo avvio degli interventi di bonifica, il raggiungimento dei risultati di risanamento ambientale e, al tempo stesso, per mettere in condizione il mondo delle imprese ed i responsabili delle bonifiche di affrontare un impegno così rilevante.

Insieme al differimento dei termini — si è detto in Commissione — bisogna affrontare anche altri problemi di carattere economico, tecnico e sanzionatorio. Innanzitutto, come ha segnalato anche il ministro Bordon, in base alla normativa vigente, le imprese dovrebbero iscrivere in un unico bilancio per l'esercizio nel quale hanno conoscenza dell'onere l'intero ammontare della spesa per le bonifiche, le quali, invece, avranno tempi di attuazione pluriennali.

Come si può facilmente immaginare, ciò provocherebbe riflessi negativi e situazioni critiche per le imprese; per fare un esempio, pensiamo a quelle quotate in borsa. Da questo punto di vista, appare opportuno prevedere una modifica della normativa vigente in modo che le imprese possano ripartire le spese di bonifica su più anni, sia nel bilancio civilistico sia a fini fiscali, senza che ciò comporti alcuna dilazione dei tempi di realizzazione delle bonifiche.

In secondo luogo, vi sono problemi legati alle sanzioni; il decreto legislativo n. 22 del 1997, cosiddetto Ronchi, prevede che il responsabile dell'inquinamento si autodenunci e, nel caso in cui questi effettui gli interventi di risanamento, la non punibilità. Tuttavia, poiché la norma si inserisce in un quadro normativo precedente, nel quale sono previsti illeciti in materia di rifiuti, di acque e di altre disposizioni del codice penale, il responsabile dell'inquinamento, di fatto, potrebbe essere incriminato senza poter invocare la non punibilità. Anche in questo caso sembra opportuno un intervento legislativo che faccia chiarezza e renda effettivo quanto previsto dal decreto legislativo n. 22 del 1997. Infine, nel corso del dibattito in Commissione sono state sollevate anche altre questioni, quali ad esempio l'opportunità o meno di differenziare le situazioni di inquinamento pregresso dalle situazioni di inquinamento successivo all'entrata in vigore delle norme in questione.

Su tutti questi aspetti economici, sanzionatori e tecnici in Commissione erano stati presentati emendamenti, che tuttavia sono stati ritirati in seguito ad una valutazione su un loro possibile profilo di inammissibilità perché non direttamente attinenti all'oggetto del decreto-legge, vale a dire il differimento dei termini. Si è creata, quindi, una singolare situazione, poiché, da un lato, vi sono la consapevolezza e la volontà sia da parte della maggioranza sia di gruppi dell'opposizione di affrontare anche altri aspetti legati al problema delle bonifiche, ferma restando una possibile diversità di valutazione sui

singoli punti; dall'altro, vi è la difficoltà oggettiva, per non dire l'impossibilità, di affrontare tali aspetti per ragioni formali e indipendenti dalla volontà politica della Commissione.

Da ciò deriva una valutazione che vorrei sottoporre all'Assemblea e sulla quale credo sia opportuno conoscere anche in questa sede il parere del Governo e gli impegni che questi intende assumere e che per certi versi sono stati già manifestati durante il dibattito in Commissione. La valutazione che sottopongo al dibattito è la seguente: se anche nel prosieguo dell'esame del provvedimento fosse impossibile, per le ragioni formali che ho detto, introdurre altre modifiche alla normativa vigente, si renderebbe opportuno e necessario pensare ad altri strumenti, quali ad esempio una proposta di legge presentata da tutti i gruppi disponibili a sottoscriverla, con l'impegno a favorirne un rapido esame ed una rapida approvazione in sede parlamentare e — le due cose non sono in alternativa — la presentazione di emendamenti ad altri provvedimenti, quali il cosiddetto *Ronchi-quater*, attualmente all'esame della Commissione, prevedendo a tal fine anche un possibile ulteriore, sia pur leggero, differimento dei termini oltre la data ipotizzata del 1° gennaio 2001, in modo da poter giungere all'approvazione delle modifiche legislative necessarie. Come ripeto, tali modifiche sono necessarie per garantire un avvio effettivo delle bonifiche ed il raggiungimento dei risultati di risanamento ambientale prefissati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dell'ambiente.

WILLER BORDON, Ministro dell'ambiente. Signor Presidente, intervengo molto brevemente soltanto per corrispondere alla richiesta che testé mi ha fatto il relatore in ordine alla disponibilità ed alle intenzioni del Governo.

Voglio brevemente riaffermare alcune delle cose che ebbi modo di dire già in Commissione, confermandole pienamente. La prima è che vi è la piena ed assoluta

disponibilità del Governo ad affrontare le questioni che non si sono potute affrontare in questa sede.

Del resto, ho già avuto modo di dire in Commissione — e lo ripeto anche di fronte all'Assemblea — che, pur avendo dovuto operare con un differimento di termini, per le note questioni legate alla contingenza — d'altra parte, questo è anche il motivo per cui abbiamo dovuto intervenire con lo strumento di necessità e di urgenza —, io stesso ritenevo assolutamente non sufficiente un semplice differimento, che non avrebbe affatto risolto le questioni che non erano state risolte prima.

Pertanto, il differimento dei termini è unicamente lo strumento che ci deve consentire di avere il tempo necessario per affrontare le altre questioni di merito che precedentemente non erano state affrontate e tanto meno risolte, altrimenti la questione delle bonifiche si ripresenterebbe identica il 1° gennaio 2001, cosa che non possiamo permetterci. A tale proposito, confermo anche in questa sede che, per quanto mi riguarda, se in quella data dovessimo trovarci nelle medesime condizioni, non sarei disponibile ad ulteriori proroghe. Entro la data del 1° gennaio 2001 dobbiamo invece dotare coloro che dovranno effettuare bonifiche assolutamente necessarie e non più rinviabili degli strumenti di carattere contabile — e forse non solo di quelli — che, per essere molto chiari, permettano alle imprese di non portare i libri in tribunale.

Nello stesso tempo non possiamo neppure dimenticare il merito della questione principale e cioè la bonifica di siti che tuttora risultano inquinati. Da una parte, dobbiamo insistere affinché questo avvenga e, dall'altra, dobbiamo porre l'intero sistema nella condizione di poterlo fare.

Nel confermare questo intendimento, ricordo che il Governo aveva l'intenzione, se non vi fosse altra possibilità e se venissero confermati gli emendamenti in questa sede, di presentare uno specifico disegno di legge nel prossimo Consiglio dei ministri. Se poi, come mi è sembrato di capire, la maggior parte dei gruppi par-

lamentari intendono presentare un progetto di legge di iniziativa parlamentare, penso che il Governo possa addivenire a questa soluzione che appare la più limpida e la più naturale e soprattutto quella che evita pericoli di sorta. In tal caso metterei a disposizione della Commissione, del relatore e di tutti i gruppi parlamentari tutte le esperienze e gli strumenti a disposizione del Governo affinché la strada della proposta di legge d'iniziativa parlamentare venga attivata e percorsa nel più breve tempo possibile. Solo in tal caso il Governo però sarebbe disponibile ad una modifica della data di differimento, sempre però limitatissima (credo che il motivo sia evidente, anche perché questa non è la sede in cui io sono chiamato ad esprimere il parere sugli emendamenti). Ribadisco che una modifica della data di differimento dal 1° gennaio ad altra data si può giustificare soltanto se essa è strettamente collegata alla volontà e alla disponibilità dei diversi gruppi parlamentari di consentire un iter rapido ad un progetto di legge che permetta di risolvere la questione nella sua interezza.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Radice. Ne ha facoltà.

ROBERTO MARIA RADICE. Signor Presidente, abbiamo ascoltato che l'attuazione delle modifiche dei siti contaminati è questione importante ed oggi anche urgente. Ci fa piacere che in tal senso si sia espresso il relatore e ci ha fatto piacere che nella medesima direzione si sia espresso anche il ministro.

L'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (il decreto Ronchi), come ha già ricordato il relatore, ed il successivo decreto ministeriale n. 471 del 1999 avevano posto le basi per l'avvio di una attività di primaria importanza per il risanamento ambientale del paese, tuttavia erano emersi fin dall'inizio vari problemi la necessità della cui soluzione era stata evidenziata sia dal mondo delle imprese sia da quello delle associazioni. Stranamente, come sempre accade con

questo Governo, la questione è rimasta nel cassetto fino a quando ci si è avvicinati alla fatidica data — il 16 giugno — in cui nessuno ha avuto il coraggio di autodenunciarsi perché, non essendo stati risolti i problemi (sui quali mi soffermerò più a lungo in seguito anche per suggerire qualche soluzione), si è preferito attendere.

Nel frattempo vi è stato un cambio di ministri al Ministero. Stando alle dichiarazioni, sembrava che il ministro Ronchi (siamo nel campo dell'ipotetico) fosse intenzionato a procedere. Il ministro Bordon, appena insediato, si è trovato di fronte il problema ed è venuto in Commissione; è bene fare un po' di cronistoria, perché ciò ci consente di fare una sottolineatura. Il ministro, dunque, è venuto in Commissione ed ha esaminato, con tutti, i problemi. Come ha affermato precedentemente il relatore, maggioranza ed opposizione, pur con differenze su alcuni aspetti, hanno parlato con grande chiarezza e quasi con una certa sintonia, se mi posso permettere di esprimermi in tal modo. Di conseguenza, il ministro ha avuto da parte nostra una garanzia; forse, da parte del ministro e del Governo vi era la preoccupazione che, intervenendo con decreto-legge, si potessero trovare di fronte alla durezza e alla battaglia dell'opposizione (come è già successo) e fossero costretti, dunque, a ritirare il provvedimento, come è già accaduto. Tuttavia, il problema è di tale serietà per il mondo delle imprese, per l'economia del paese e per il lavoro, che con grande senso di responsabilità abbiamo subito fatto presente al ministro che da parte nostra vi sarebbe stata la massima attenzione e la massima disponibilità perché in Parlamento tutto procedesse nel migliore dei modi. Ebbene, signor ministro, debbo dirle che da parte sua mi sarei aspettato un po' più di coraggio; mi sarei aspettato che in Consiglio dei ministri, anziché ottenere una proroga, lei avesse portato a casa qualche risultato, visto che i problemi sono noti a tutti. Soprattutto, signor ministro, mi ha stupito che lei, uscito dalla riunione del Consiglio dei ministri, abbia rilasciato alcune dichiarazioni (sem-

pre che siano vere, ma in ogni caso sono state pubblicate su *Il Sole 24 Ore*) in cui ha affermato che avrebbe fatto battaglia in Parlamento. Ci chiediamo: con chi? Con lei stesso? Con la sua maggioranza? Come mai ha fatto quelle dichiarazioni? Ma lasciamo stare le polemiche; in ogni caso, ho voluto fare una sottolineatura, perché si tratta di un aspetto politico che mi sembrava giusto rimarcare.

Signor Presidente, signor ministro, siamo di fronte, comunque, ad un problema di enorme importanza; siamo persone pratiche e pragmatiche e vogliamo, di conseguenza, affrontare il problema per cercare di trovare soluzioni. Vi è un altro fatto che mi sembra strano. Mi rivolgo proprio a lei, signor ministro, visto che è un parlamentare di lunga esperienza: mi sembra strano, dunque, che il Governo abbia presentato il provvedimento alla Camera dei deputati, anziché al Senato, dove, come lei sa, il regolamento è assai più elastico. Glielo dice una persona che ha vissuto una legislatura al Senato, ma immagino che queste cose lei le sappia. Probabilmente, al Senato, gli emendamenti presentati dalla maggioranza e dall'opposizione avrebbero seguito una procedura di altra natura. Ci troviamo, invece, ad esaminare il provvedimento alla Camera dei deputati e, di conseguenza, ci siamo trovati in Commissione di fronte ad un problema: vi è il rischio che gli emendamenti presentati non siano approvati. Ecco perché, in un primo momento, abbiamo ritirato i nostri emendamenti, ma oggi li presentiamo di nuovo per verificare quale sarà la decisione della Presidenza. Allo stesso tempo, le confermiamo che da parte nostra siamo pronti a depositare una proposta di legge e siamo pronti a parlarne già da domani mattina e ad affrontare il tema con i colleghi della maggioranza, con grande serenità e con grande pacatezza. Infatti, in questo momento, non ci interessa più una battaglia politica, ma una battaglia concreta sulle problematiche e sulle sorti del paese.

A questo punto, signor ministro, mi permetto di accennare molto velocemente ad alcuni aspetti che reputo importanti e

che, in parte, sono già stati delineati dal relatore, affinché lei conosca chiaramente il nostro atteggiamento e lo spirito con cui siamo intenzionati ad affrontare la tematica e affinché si possa, di conseguenza, finalmente chiudere il cerchio tra l'opposizione (che è disponibile ad affrontare il problema in maniera pragmatica), la maggioranza e, soprattutto, il Governo (che deve recitare la sua parte). Vi è un aspetto economico che forse può essere il più preoccupante, per certi versi, anche se io personalmente, anche basandomi sull'esperienza di Governo che ho vissuto, non mi sentirei preoccupato, perché si tratta di un tema che va affrontato in maniera non ragionieristica, come troppe volte fa questo Governo, ma in una dimensione di macroeconomia, in cui il problema trova di per sé le sue quadrature. La normativa vigente, però, va leggermente cambiata, perché le imprese — lo sappiamo benissimo — dovrebbero stanziare nel bilancio dell'esercizio in cui hanno conoscenza dell'onere l'intero costo delle bonifiche, che andrebbero a sostenere in un periodo pluriennale. Questo, come ha già sottolineato il relatore, avrebbe conseguenze devastanti, soprattutto per molte società quotate in borsa. Bisogna allora consentire che l'onere sia diluito in un periodo più lungo. Si è parlato di cinque anni, ma noi arriviamo a suggerire che tale termine venga prolungato. Esso infatti può essere adatto per le dimensioni di certe piccole aziende o di certi piccoli siti inquinati, ma sappiamo che purtroppo nel nostro paese vi sono anche situazioni ambientali molto complesse, a fronte di grandi complessi industriali, per cui riteniamo che forse un periodo di dieci anni sarebbe più indicato e per certi aspetti anche più interessante dal punto di vista del fisco e quindi del bilancio. Le bonifiche riceverebbero un'agevolazione e soprattutto i tempi di inizio dei lavori sarebbero certi, una volta che questo primo quadro fiscale civilistico fosse stato offerto al mondo delle imprese.

C'è poi un aspetto del quale forse lei, signor ministro, è preoccupato quanto noi. Mi riferisco agli aspetti sanzionatori,

perché la normativa sulla bonifica dei siti contaminati — di cui al famoso articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 — obbliga il responsabile della contaminazione ad autodenunciarsi, prevedendone la non punibilità qualora, nel rispetto delle procedure, effettui gli interventi ambientali previsti (il noto articolo 51-*bis*). La norma, però, è apparsa subito insufficiente ed ha destato enorme preoccupazione, perché interviene in un quadro normativo previgente (cioè la normativa sui rifiuti, sulle acque, le disposizioni del codice penale, e così via) che prevede illeciti per i quali il responsabile della contaminazione rischia di essere comunque incriminato, in base agli eventuali avvenimenti evidenziati proprio nell'autodenuncia *ex* articolo 17, senza poter invocare la non punibilità, essendo questa limitata al reato di omessa bonifica. Si rende quindi necessaria un'estensione della non punibilità, che peraltro è già ammessa (sempre in base al decreto Ronchi) anche per i fatti direttamente connessi all'oggetto dell'autodenuncia effettuata dal responsabile della contaminazione.

Qualcuno potrebbe pensare che per certi aspetti vi è una via stretta lungo la quale passare, ma per la tranquillità del mondo delle imprese (al quale, lo ricordiamo sempre, è collegato tutto il mondo del lavoro che ruota attorno a questo comparto) noi non dobbiamo tracciare una via stretta, che potrebbe non essere sufficiente, considerati i perversi sistemi esistenti in Italia. Di conseguenza chiediamo che venga dato un quadro chiaro e certo — e noi siamo disposti a farlo nella nostra proposta di legge — agli imprenditori ed agli amministratori. Vi sono poi gli aspetti tecnici e metodologici da sottolineare. Vorremmo modificare l'articolo 17 del decreto Ronchi nel senso di prevedere che le autorità competenti definiscano con le aziende tempi e modi per: procedere alla caratterizzazione del sito; procedere alla valutazione dei rischi tramite metodologie riconosciute ed accettate a livello internazionale; attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza, allo scopo

di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti, assicurando la protezione della salute e dell'ambiente; assicurare, infine, piani di monitoraggio e controllo che escludano rischi per la salute e l'ambiente.

Queste sono le nostre proposte, signor ministro, e spero che la maggioranza riesca ad avere il suo aiuto affinché non vengano posti freni da parte di qualche suo collega ministro — mi riferisco a quelli del tesoro e delle finanze —, che, quando si è trattato di affrontare questioni che avevano riflessi sul mondo del lavoro e dell'economia, hanno applicato una ristretta mentalità ragionieristica, non tenendo conto delle problematiche del paese, ed hanno sempre bloccato i loro colleghi ministri mettendoli in condizione di essere considerati quasi ministri handicappati. Mi scuso per quanto le ho detto, signor ministro: le rinnovo l'augurio già rivoltale qualche tempo fa affinché riesca ad affrancarsi da queste situazioni e ad apportare il suo contributo fondamentale a questioni quale questa. Il Parlamento può fare molto, ma vi sono sempre limiti di bilancio. Se noi affrontassimo in termini veloci, magari con una sede legislativa — che noi siamo disponibili ad accettare — il nostro disegno di legge lei dovrà impegnarsi a fare in modo che non vi siano pareri contrari da parte della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Cesaris. Ne ha facoltà.

WALTER DE CESARIS. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame differisce il termine per l'attivazione del procedimento di bonifica dei siti inquinati su iniziativa del proprietario dell'area o di altro soggetto interessato: quindi, interessa direttamente il mondo delle imprese.

Il differimento non può essere considerato un mero fatto tecnico, un atto dovuto e, quindi, tale da non avere implicazioni politiche. Il dibattito finora svolto dimostra chiaramente che questo provvedimento ha implicazioni politiche

per due motivi. In primo luogo, mi sembra che tutti abbiano riconosciuto — il relatore, il ministro e anche chi mi ha preceduto — che il problema principale non è rappresentato solo dal differimento, perché quel differimento dovrebbe essere funzionale allo scopo di apportare alcune modifiche normative ritenute necessarie. In particolare, si vuol dare la possibilità alle imprese di spalmare in più anni i costi sostenuti per il risanamento, che, al contrario, senza tale modifica sarebbero eccessivamente onerosi. Sono state proposte anche altre modifiche di carattere tecnico e altre inerenti alle sanzioni.

In secondo luogo, la questione riguarda un tema delicato ed importante quale quello della bonifica dei siti inquinati, molto sentito dalle popolazioni. Pertanto, rimandare le procedure ha come conseguenza quello di ritardare gli interventi di bonifica. La questione, quindi, ha un preminente rilievo politico.

Mi permetterò di illustrare brevemente a lei, signor ministro, e ai colleghi i motivi per i quali Rifondazione comunista non è in sintonia con i colleghi del Polo e del centrosinistra ed è dunque contraria al provvedimento.

Anzitutto qualcuno ci dovrà spiegare — in primo luogo il Governo — perché non si sia intervenuti per tempo. Il decreto legislativo in materia, come è già stato ricordato, è del febbraio 1997; esso rimandava ad un regolamento da vararsi entro tre mesi, ma che in realtà è stato emanato nell'ottobre del 1999, dunque con estremo ritardo. Alla luce del dibattito che si è sviluppato ritengo che le motivazioni tecniche che stanno alla base del decreto-legge siano politicamente ipocrite. Dunque, si poteva intervenire per tempo; qualcuno ci deve spiegare perché ciò non sia stato fatto, perché cioè non siano stati usati gli strumenti operativi necessari per realizzare gli interventi. Se non ce lo spiegate, vi esponete alla critica che questa è una pratica politica di cui si abusa, ossia quella di annunciare degli interventi senza predisporre, successivamente, le procedure e i meccanismi per

intervenire; la conseguenza è che, al momento di entrare nella fase operativa, gli interventi vengono rinviati.

Signor ministro, vi è poi un secondo motivo della nostra contrarietà. Il Governo afferma che occorre intervenire ma non dice — almeno io non l'ho capito — come intenda farlo. Mi spiego meglio. Il Governo non dice — almeno io non l'ho sentito — se le modifiche normative giudicate necessarie per dare avvio agli interventi di bonifica comportino oneri e in quale misura, nonché come intenda farvi fronte. Se noi oggi ci trovassimo dinanzi ad una proposta in tal senso del Governo, potremmo valutare diversamente la situazione. Signor ministro, lei stesso ricorderà che, in occasione dell'esame del decreto relativo al cosiddetto differimento degli sfratti, ci trovammo dinanzi ad una situazione analoga: si fece un differimento ma contemporaneamente il Governo — nonostante la nostra critica — presentò un disegno di legge per dire: ecco, questi sono i soldi che sono a disposizione, quindi, noi pensiamo di intervenire in quel modo! Ora però non ci troviamo in questa situazione: c'è un differimento ma il Governo non ha varato alcun provvedimento di cui il Parlamento possa prendere atto e attraverso il quale noi possiamo capire come si intenda affrontare questa materia.

È evidente — a meno che non si voglia girare intorno ad un fantasma — che dalla modifica di cui si parla derivano degli oneri; ebbene bisogna dire come si intenda affrontarli. Se non lo facciamo, anche il nostro diventa — mi permetto di dirlo — un dibattito ipocrita. Dal mio punto di vista, signor ministro, non è una operazione credibile quella di differire i termini senza sapere come si interviene; la conseguenza di ciò potrebbe essere la richiesta di ulteriori proroghe. Signor ministro, io credo alla sua buona fede ma mi permetto di dirle che noi non abbiamo gli elementi necessari per valutare la situazione.

Il terzo motivo della nostra contrarietà è che maggioranza ed opposizione, dal mio punto di vista, cercano, per così dire,

di nascondere un po' la testa sotto la sabbia. Infatti, all'incertezza del Governo si risponde allungando i termini del differimento, anche se non saprei dire di quanto (sono stati comunque preannunciati emendamenti in tal senso). Temo che, invece di costringere il Governo ad adempiere i propri impegni, gli si voglia « allungare » — diciamo così — l'alibi. Mi permetto quindi di dire che avrebbe maggiore credibilità, con un conseguente contributo positivo da parte nostra per arrivare a delle modifiche normative, se i tempi fossero più stretti e se la sfida tra di noi avvenisse su tempi più politicamente verificabili.

Per questi motivi annuncio l'opposizione del nostro gruppo. Vi sarebbe stato tutto il tempo di intervenire e non lo si è fatto; il Governo non spiega come intenda agire per quelle modifiche e, quindi, il differimento ci sembra un palliativo ipocrita. Si vogliono ulteriormente differire i tempi e questo non ci trova d'accordo stanti — lo ripeto — le incertezze e l'indeterminatezza degli interventi che si vogliono assumere per superare quei motivi che oggi determinano la necessità del differimento.

Per tutte queste ragioni annuncio la nostra battaglia contro la conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gerardini. Ne ha facoltà.

FRANCO GERARDINI. Presidente, signor ministro, l'argomento oggetto di questo provvedimento presenta aspetti molto complessi non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista socio-economico al fine di poter pianificare efficaci interventi di controllo e di bonifica. Si aggiungono a questi anche aspetti di carattere sociale e psicologico, se pensiamo, ad esempio, ai rischi per la salute derivanti dall'abitare in prossimità di siti contaminati che possono essere acuti, provenienti cioè dal contatto con sostanze chimiche pericolose, e cronici, perché relativi ad una prolungata esposizione.

La bonifica dei siti contaminati sarà, peraltro, uno dei fattori di tutela ambientale di maggiore importanza negli anni a venire e richiederà tanto alla pubblica amministrazione quanto all'industria uno sforzo rilevante sia per studiare e programmare gli interventi di tutela sia per realizzarli concretamente. Parlare di siti contaminati significa affrontare un fenomeno molto diffuso nel nostro paese, in gran parte ancora sommerso, frutto, purtroppo, di attività industriali che hanno esternalizzato sull'ambiente i costi delle loro produzioni conseguenti allo smaltimento dei residui; pensiamo, ad esempio, ai vecchi siti di industrializzazioni siderurgiche, chimiche e petrolchimiche.

Il problema delle bonifiche è vastissimo. Sembra che in Italia vi siano circa 10 mila siti contaminati, ma se ne possono ipotizzare anche 100 mila senza il rischio di sbagliare come, d'altronde, dimostra la realtà di altri paesi. Il problema ha, quindi, dimensioni enormi ed i costi per affrontarlo e per risolverlo sono quanto mai ingenti. I piani di bonifica serviranno proprio a determinare priorità d'intervento in funzione della pericolosità dei siti; si tratta di un'attività che durerà forse quindici o vent'anni.

Siti contaminati finiscono per essere anche quelli di discariche abusive utilizzate per lo smaltimento illegale di sostanze e di rifiuti spesso pericolosi, particolarmente presenti nel sud del nostro paese, gestiti da organizzazioni ecomafiose che hanno lucrato e lucrano sui bilanci delle aziende pubbliche e private. Starei attento a parlare di non punibilità che non potrebbe essere, comunque, un fatto generalizzato.

Il lavoro della Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e l'ultimo rapporto di Legambiente sull'ecomafia del 2000, sul ruolo della criminalità organizzata e sull'illegalità ambientale in Italia testimoniano drammaticamente la gravità di alcuni di questi fenomeni, dei reati ambientali e dei relativi illeciti guadagni. Nel 1999 sono stati resi noti alcuni dati e stime sulla produzione di rifiuti speciali provenienti dalle attività produt-

tive che nel 1997, in un rapporto dell'ANPA, sono stati stimati per circa 61,1 milioni di tonnellate di rifiuti. Le autorità di controllo hanno dichiarato di essere in grado di ricostruire la destinazione certa di 46,8 milioni di tonnellate; circa il 60 per cento di questi rifiuti sono prodotti a nord e provengono dalle industrie chimiche e farmaceutiche per quasi il 20 per cento.

Cito questi dati per far comprendere la portata del fenomeno; non essendoci la possibilità di conoscere dove siano stati smaltiti questi rifiuti, si deve concludere che essi probabilmente si trovino in siti contaminati e, magari, gestiti abusivamente e in maniera illecita. La regione Toscana, peraltro, nel 1999 ha reso noto che, sulla base di verifiche sul campo, i dati emersi sulle quantità prodotte nel 1997 sono superiori alle stime MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) in ragione di un fattore pari a 2,16; in pratica, le dichiarazioni MUD lascerebbero in ombra più della metà dei rifiuti speciali prodotti nella regione. Lascio a voi immaginare cosa ciò possa significare per quanto concerne la produzione reale di rifiuti speciali ed il loro effettivo e corretto smaltimento.

In alcune regioni d'Italia, sin dai primi anni novanta, sono state emanate specifiche norme e linee guida basate fondamentalmente sul criterio del « valore soglia », corretto in alcuni casi da una semplice valutazione specifica di « rischio sito ». L'emanazione del decreto legislativo n. 22 del 1997 ed alcune successive integrazioni (ricorderei il decreto legislativo n. 389 del 1997 e la legge n. 426 del 1998) hanno posto le basi affinché, a livello nazionale, si elaborassero criteri di valutazione per i suoli contaminati univoci sull'intero territorio e si definissero le procedure tecniche ed amministrative da adottare per le operazioni di bonifica. Si tratta di un risultato importante che i Governi di centrosinistra hanno perseguito con grande convinzione. All'interno dell'articolo 17, infatti, vengono riportati alcuni concetti chiave e, in particolar modo, viene affermato che si dovrà pro-

cedere all'individuazione dei valori limite di concentrazione per il suolo e per le acque, superati i quali il sito in oggetto dovrà essere considerato inquinato. Pertanto, la definizione di suoli inquinati deve avvenire attraverso il criterio del « valore soglia », valore limite di concentrazione, rinviando ad un apposito regolamento ministeriale la loro definizione; tale regolamento è stato emanato con decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, costituito da diciotto articoli e cinque allegati ed entrato in vigore il 16 dicembre 1999.

Desidero sottolineare la complessità di questa norma e, quindi, giustifico i ritardi intervenuti nella sua emanazione; peraltro, si tratta di una delle disposizioni più avanzate a livello europeo per affrontare le problematiche della bonifica dei siti contaminati.

Anche a seguito dell'emanazione dell'indicata norma tecnica, però, rimangono ancora aperti molteplici problemi, che riguardano la disciplina civilistica, quella amministrativa, quella penale e finanziaria, imperniata sull'obbligo di mettere in sicurezza e bonificare i cosiddetti siti contaminati; è per questo che il decreto ministeriale n. 471 del 1999 è fondato comunque sui seguenti principi fondamentali, che non possono non essere considerati: l'individuazione di appositi standard quali presupposti della contaminazione, la piena operatività degli obblighi di bonifica e delle connesse sanzioni (civili o penali), la definizione della procedura per la bonifica da parte dei privati e dei soggetti pubblici, l'effettività della funzione sociale della proprietà in chiave ambientale e di tutela della salute pubblica. Si potrebbe quasi dire che il decreto ministeriale contenga norme quadro.

Va precisato, comunque, che la dottrina è stata subito concorde nel ritenere la nuova disciplina priva di efficacia retroattiva e, quindi, limitata ai fatti di contaminazione verificatisi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 471 del 1999 che, come ho ricordato in precedenza, individua i limiti superati i quali scattano gli obblighi di bonifica. Infatti,

l'articolo 9 del decreto ministeriale contiene alcuni elementi di ambiguità ed incertezza sui quali sarebbe necessario intervenire con una norma chiarificatrice e di coordinamento con altre disposizioni, peraltro non previste dallo stesso decreto legislativo n. 22 del 1997. Se, da una parte, viene chiarito che il soggetto interessato alla bonifica è il proprietario di un sito o altro soggetto che, al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8, intende attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale e si individua la procedura da seguire in questi casi, non sembra del tutto lineare la disciplina transitoria degli obblighi di bonifica, che dovrebbero scattare solo per i fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 471, ossia dopo il 16 dicembre 1999. Si tratta però di obblighi che, se non venissero rispettati, secondo alcune autorevoli interpretazioni, ai commi da 3 a 6 dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 471 del 1999, farebbero scattare non soltanto la responsabilità civilistica per l'omessa bonifica, ma anche quella penale, di cui all'articolo 51-*bis* del decreto legislativo Ronchi. Per questi aspetti, sono stati presentati degli emendamenti, sia in sede di dibattito presso la Commissione ambiente sia in aula, tesi sostanzialmente ad affermare il concetto — sul quale si sono intrattenuti anche i colleghi intervenuti in precedenza — di autodenuncia, di attuazione degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, di non punibilità, secondo determinate modalità ed obblighi, escludendo però (questo aspetto è a mio avviso da chiarire) alcuni fatti di inquinamento che sono soprattutto commessi a titolo di dolo, ma io aggiungerei anche a titolo di colpa; ad esempio, abbiamo anche di fronte casi di discariche gestite illecitamente che non possono entrare in una generalizzata sanatoria penale.

Si tratta, quindi, di problematiche complesse, che sono anche in discussione presso la Commissione delle Comunità europee che, nel febbraio del 2000, ha presentato in proposito un libro bianco

sulle responsabilità per danni all'ambiente (vi invito a leggerlo perché è molto interessante) in relazione alla necessità di emanare una specifica direttiva comunitaria, che in questo settore manca! Il libro bianco cerca infatti di individuare sia come un regime comunitario di responsabilità per danni all'ambiente possa migliorare l'applicazione della vigente normativa comunitaria per l'ambiente, sia i possibili effetti economici di tale azione da parte della Comunità. Inoltre, secondo il decreto ministeriale n. 471 del 1999, le aziende dovevano entro il 16 giugno comunicare a regione, provincia e comune l'inquinamento verificatosi prima del 16 dicembre 1999 dalla data di entrata in vigore del decreto stesso; quindi, in sostanza, la responsabilità retroattiva di chiunque sia titolare di diritti penali o personali di godimento sull'area esiste, benché dell'inquinamento pregresso non si abbia una consapevolezza o colpevolezza. Questo è uno dei problemi che stiamo affrontando anche in questa discussione.

È chiaro, quindi, che quest'obbligo lascia aperti alcuni problemi che riguardano sia aspetti di carattere economico-patrimoniali e fiscali particolarmente complessi ed onerosi, sia aspetti tecnici riferiti alle caratteristiche del sito, se dismesso oppure con una produzione in corso e quindi attivo. Se, infatti, si tratta di un sito attivo, poiché il decreto ministeriale non si limita a delineare la caratterizzazione e la messa in sicurezza, potrebbe essere messa a repentaglio la continuità produttiva della stessa azienda.

Rispetto alla problematica anche della copertura finanziaria, concordo sul fatto che dovrebbe essere garantita maggiore chiarezza sia sulla portata del provvedimento sia sulla necessità di avere una relazione tecnica che individui con esattezza le eventuali esigenze appunto di copertura finanziaria. In ogni caso, è chiaro che vi è la necessità di stabilire sulla base di corretti principi contabili le modalità per iscrivere a conto economico degli accantonamenti con contropartita nello stato patrimoniale di un fondo rischi per bonifiche da effettuare e prevedere

secondo delle modalità di ammortamento degli oneri su una base pluriennale. Personalmente, ritengo debba trattarsi almeno di una base quinquennale.

In sostanza si tratta di uno strumento che finisce con l'essere di fiscalità ecologica, cioè uno strumento teso ad agevolare i costosi interventi di bonifica per i quali alcune previsioni del settore delle industrie chimiche parlano, in relazione a quel solo settore, di esigenze comprese tra un minimo di 9 mila miliardi e un massimo di 21 mila miliardi.

È infatti noto che i rischi ambientali influenzano e influenzeranno sempre di più la situazione economico-finanziaria delle imprese per cui si rende necessario formare bilanci che diano conto agli azionisti del pericolo presente o futuro che deriva da una politica aziendale tesa a mantenere o a rimuovere tutte quelle situazioni che possono aver arrecato danni di natura ecologica ai propri cespiti. È necessario, in sostanza, procedere preventivamente ad una attenta valutazione delle dimensioni del rischio ecologico e degli oneri ad esso connessi. Sono stati pubblicati interessanti articoli in merito da parte di docenti ed esperti in materia e anche di valenti magistrati. Nel concludere, vorrei far poi rilevare un aspetto politico. I Governi del centrosinistra e quindi i ministri dell'ambiente che si sono avvicendati (prima Ronchi, adesso il ministro Bordon) hanno avviato, per la prima volta nella storia del nostro paese, un programma di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati di straordinaria portata. Il programma è stato attivato con la legge n. 426 del 1998 che, non dimentichiamolo, prevede uno stanziamento di circa 600 miliardi nel triennio 1998-2000 per finanziare il risanamento di siti di interesse nazionale. Tra breve, inoltre, avremo non solo un nuovo elenco di siti nazionali, ma una vera e propria anagrafe regionale attraverso i programmi che saranno approvati dalle regioni.

Mi permetto di dire che questo è un esempio di politiche ambientali attive, concrete, efficaci e in grado di sviluppare ricerca e innovazione tecnologica anche

da parte delle piccole e medie imprese, come nel caso specifico delle bonifiche in cui sono richieste prestazioni diversificate in rapporto alle diverse localizzazioni e ai fattori inquinanti. Quindi, bonificare oggi un sito non è solo una questione di emergenza ambientale, ma può essere un'opportunità di carattere socio-economico per sviluppare nuovi investimenti e nuova qualificata occupazione.

Dunque, oltre ad annunciare l'attenzione da parte del mio gruppo sulle questioni poste dai colleghi e riferite all'eventuale presentazione di un disegno di legge che ci trova pienamente d'accordo, preannunciamo il nostro voto favorevole sul provvedimento che preveda un rinvio dei termini, come contenuti negli emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Gerardini.

È iscritto a parlare l'onorevole Turrone. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, l'avvio degli interventi di bonifica nel nostro paese è un fatto di grandissima rilevanza. La svolta si è avviata con l'approvazione del legislativo n. 22 del 1997, noto come decreto Ronchi. Con quello si è inteso mettere mano in modo sistematico ad una grande e diffusa opera di sistemazione per ridurre una situazione di pericolo che è estesa e diffusa in tutto il territorio nazionale, che deriva in gran parte da un processo di industrializzazione che ha riguardato il nostro paese e che nel suo passato anche recente non si è curato della salubrità dell'ambiente e degli elementi primari che lo costituiscono. In questo modo abbiamo superato grandi ritardi decennali nei confronti di altri paesi come la Germania o gli Stati Uniti che hanno saputo misurarsi e porre rimedio ai guasti provocati dall'inquinamento dei siti industriali. Ogni riforma ha bisogno di aggiustamenti e di ricalibrature nella sua fase di avvio. Questo però non può voler dire ritornare indietro, bloccare una riforma necessaria perché essa ri-

guarda la salute dei cittadini, l'integrità dei beni primari quali l'acqua o l'aria. È il caso di questo decreto che differisce di sei mesi il termine per gli adempimenti di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto del ministro dell'ambiente n. 471 del 1999. Entro tali termini si consente alle aziende di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.

Il combinato disposto del decreto ministeriale n. 471 del 1999, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e del decreto-legge 11 maggio 1999 n. 152 riguardante la tutela dall'inquinamento, pongono in capo alle aziende la responsabilità dell'inquinamento verificatosi e l'onere della bonifica e stabiliscono anche per le stesse aziende la responsabilità penale e amministrativa nel caso in cui si siano verificati inquinamenti.

Questi principi sono sacrosanti, oserei dire universali, in quanto corrispondono a quello « chi inquina paga » sul piano sia economico sia della responsabilità, e non credo possano essere negoziati. Le bonifiche devono essere effettivamente avviate, poiché è intollerabile che moltissimi cittadini si trovino a subire le conseguenze dell'inquinamento provocato dal modo in cui tantissime aziende hanno smaltito i propri rifiuti. I dati rilevati e le dimensioni degli inquinamenti sono preoccupanti (il collega Gerardini ne ha dato ampia testimonianza nel suo intervento): essi riguardano aree industriali, imprese, discariche, terreni agricoli, cave abbandonate, e potremmo continuare, perché la fantasia degli inquinatori è stata veramente grande!

Occorre garantire al più presto, quindi, che i diversi siti vengano risanati, anche perché nelle città è attualissimo il problema del riuso dei siti industriali dismessi che, come è noto, hanno subito inquinamenti, o sono stati essi stessi fonte di generale inquinamento. Non è sufficiente, però, operare per un rinvio, come è stato detto in questa sede ed anche in Commissione da parte di numerosi gruppi; si propongono, dunque, alcune modifiche riferite al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed al decreto ministeriale

n. 471 del 1999: una riguarda la possibilità di ripartire gli oneri di bonifica su più anni, per lo meno per un numero di anni corrispondente alla durata della bonifica; l'altra riguarda le responsabilità di ordine penale in capo a coloro che hanno inquinato. Ebbene, a proposito di questo secondo aspetto, si deve porre grande attenzione affinché con questa strada non si vogliano cancellare quelli che considero i reati peggiori, che riguardano appunto l'ambiente, quando si contamina l'acqua che beviamo, l'aria che respiriamo, i terreni su cui abitiamo.

In ogni caso, dato che tutti i gruppi in Commissione hanno espresso disponibilità a riflettere su questi soli e limitati elementi, al fine di presentare una proposta di legge che si occupi di tali questioni, ritengo si possa andare su questa strada. Occorre comunque, a mio avviso, una grande attenzione sul secondo dei due problemi che ho evidenziato; in particolare su di esso, si può giungere a definire un progetto di legge che, secondo il punto di vista cui accennavo all'inizio, tenga presente la necessità, nella fase iniziale di una riforma, di proporre aggiustamenti. Ci si può, dunque, ripeto, limitare soltanto a questi due aspetti, con una grande attenzione sul secondo, per quanto riguarda le possibilità di modifica e correzione di quanto previsto nei decreti cui facevo riferimento.

Un punto deve rimanere assolutamente fermo: le bonifiche devono iniziare e non deve spostarsi neanche di un giorno la loro data d'inizio. Le modifiche che potremo introdurre, quindi, non dovranno in alcun modo differire l'inizio degli interventi di bonifica. Il progetto di legge cui accennavo, pertanto, non potrà consentire in alcun modo un differimento dell'avvio delle bonifiche, dato che gli interventi di risanamento sono assolutamente necessari nel nostro paese. Siamo disponibili a ragionare e a riflettere, piuttosto, su come si possa ulteriormente incentivare, dal punto di vista non economico ma normativo, l'avvio degli interventi di bonifica: è il solo aspetto che può essere valutato attentamente in una fase come questa. Se

la questione si manterrà all'interno dei limiti che sono stati definiti da me, ma anche dai colleghi, quindi, penso che potremo arrivare velocemente all'approvazione di un progetto di legge che contenga tali indicazioni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, il presidente Turrone diceva che le bonifiche devono essere fatte, noi diciamo che avrebbero già dovuto essere fatte, se non ci fossimo trovati dinanzi ad una situazione di impossibilità per una carenza legislativa e per l'incapacità, derivante sempre dalla norma, di avviare le bonifiche. Oggi, infatti, in questa sede, ci troviamo a chiedere un differimento del termine che, a proposito di ipocrisia, caro collega De Cesaris, non deriva dalle motivazioni contenute nella relazione. Si parla dell'approssimarsi della scadenza del 16 giugno e del fatto che tale differimento sarebbe dovuto al fatto che il termine previsto, così come delineato dal decreto n. 471, è troppo breve. Non è così, oggi ci saremmo trovati in condizioni di non discutere del termine, se alla fonte vi fossero state norme atte a consentire alle imprese di accedere alla cosiddetta ipotesi di autodenuncia — o erroneamente definita tale — per la bonifica dei siti inquinati. Si comprende che ciò è vero da tutto quello che è accaduto, non solo nel corso del dibattito in seno alla Commissione, ma in sede di espressione dei pareri da parte delle Commissioni I, XII e XIV, quando, attraverso una serie di osservazioni, è stata individuata la realtà esistente e le indicazioni da fornire al Governo, al di là del differimento del termine del 16 giugno 2000.

Proprio nei pareri si punta l'attenzione sui problemi che oggi sono emersi e sulle soluzioni che, non solo da parte dell'opposizione, ma anche della maggioranza, vengono portate all'attenzione del Governo.

A proposito di ipocrisia, per ripetere un termine usato dal collega De Cesaris,

quindi, il Governo deve seriamente impegnarsi su una serie di questioni, visto che non vi è stata, da parte di questo ministro, la forza di sostenere all'interno dell'esecutivo un decreto-legge o un provvedimento qualunque di emanazione governativa, che potesse recepire i punti al fine di giungere alla definitiva soluzione del problema.

Il collega Radice, anche se in maniera concisa, ha puntualmente portato di nuovo all'attenzione del Governo e della maggioranza le soluzioni ai problemi esposti. Esse devono essere portate a termine in qualsiasi forma: si può parlare di sede legislativa, di una « leggina » con una corsia preferenziale, ma che comunque deve accompagnare il provvedimento contenente la mera proroga del termine.

Sono necessarie le condizioni per un rapido avvio delle operazioni di bonifica attraverso il superamento dei problemi dei quali stiamo discutendo; bisogna disciplinare gli aspetti economici in base alla normativa vigente; le imprese devono stanziare nel bilancio dell'esercizio in cui hanno conoscenza dell'onere l'intero costo delle bonifiche che andranno a sostenere in un periodo pluriennale, al fine di consentire alle stesse imprese di ripartire l'onere in un determinato periodo fino ad un massimo di 5, 10 anni o comunque del termine più utile.

Ancora, occorre esaminare gli aspetti sanzionatori della bonifica dei siti contaminati, al fine di obbligare i responsabili della contaminazione ad autodenunciarsi, prevedendo la non punibilità. A proposito di libro bianco, il collega ha citato quello della Commissione europea, sicuramente molto interessante, soprattutto sul punto nel quale si rapporta il sistema della responsabilità all'inquinamento, vale a dire su un concetto base: chi inquina paga. Tuttavia, egli ha ommesso di dire che la stessa Commissione europea ha riconosciuto che non possono essere imputate responsabilità per danni all'ambiente antecedenti al nuovo regime del quale si propone l'adozione e che spetta agli Stati membri affrontare il problema dell'inquinamento pregresso.

Si può quindi arrivare ad una soluzione che finalmente ponga fine alla questione, ripartendo da zero. Con il sistema dell'autodenuncia, nel momento in cui le imprese, con il supporto dello Stato, saranno messe in grado e saranno attente a bonificare i siti, che magari altri hanno inquinato, si può arrivare a cancellare tutto il passato. È chiaro che vi è la questione delle discariche abusive ed occulte, con tutti i dati forniti in maniera così puntuale e precisa dal collega Gerardini; tuttavia, ritengo che questo problema, che è di una importanza e di una gravità enormi, possa essere finalmente portato a soluzione con una buona normativa.

È necessario che si estenda in questi termini l'idea della non punibilità, che l'articolo 51-*bis* del decreto Ronchi prevede in maniera ridotta, non perché si vogliano coprire responsabilità o si voglia buttare al macero tutto quello che è accaduto fino ad oggi in materia di smaltimento dei rifiuti e di inquinamento da parte delle imprese, ma perché una volta per tutte si possa stabilire una regolamentazione seria.

Occorre, quindi, procedere alle caratterizzazioni dei siti ed alla valutazione dei rischi, tramite metodologie riconosciute a livello europeo, nonché attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza, allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti, così come è necessario assicurare piani di monitoraggio e controllo che escludano rischi per la salute e per l'ambiente. Sono soluzioni ed indicazioni che non vengono solo dall'opposizione, ma dalla stessa maggioranza e mi fa piacere che alcuni rappresentanti della maggioranza, che hanno sostenuto l'emanazione del cosiddetto provvedimento Ronchi, oggi lo critichino e chiedano che sia migliorato, riconoscendo come una legislazione raffazzonata non porti a nulla.

Questo è uno dei paradossi italiani ed è anche uno dei paradossi di questo Governo, nel momento in cui si pone all'attenzione non solo di questa Assemblea, ma dell'opinione pubblica, un sillo-

gismo. Siamo tutti d'accordo, il ministro ha posto il problema all'interno dell'esecutivo, ma non è riuscito – forse, come ha accennato il collega Radice, per l'opposizione di alcuni suoi colleghi ministri: mi riferisco al ministro del bilancio e a quello delle finanze – a portare all'attenzione di questa Assemblea, oltre ad un provvedimento di mera proroga del termine, anche altri provvedimenti che potevano essere adottati, non solo attraverso emendamenti, come noi stiamo tentando di fare, ma attraverso un decreto-legge che poteva essere più completo e tale da risolvere una volta per tutte questi problemi. Siamo, quindi, di fronte a questo sillogismo: il ministro è d'accordo, il Governo è d'accordo, la maggioranza è d'accordo, l'opposizione è d'accordo, ma il provvedimento non viene adottato.

Il ministro ci vorrà spiegare per quale motivo non si riesce a portare a casa oggi, in maniera veloce, un provvedimento che metta fine ai problemi che sono stati sollevati da tutte le parti, non solo in Commissione, ma anche in quest'aula. È questa la risposta che attendiamo e non in maniera ipocrita, come diceva il collega De Cesaris.

È necessario che il ministro e l'intero Governo portino all'attenzione di questa Assemblea tali problematiche, corrispondendo in maniera seria alle promesse: sono queste le cose che vuole Forza Italia, che vuole l'intera Commissione, che vogliono le imprese e l'intero paese. Se, al contrario, il Governo non sarà in grado di impegnarsi seriamente per arrivare, con una corsia preferenziale, a definire e a risolvere una volta per tutte tali problemi, la « balnearità » di questo Governo emergerà ancora una volta e sarà sancita dalla sua stessa inerzia (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Stradella, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.